

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 617

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, MANZINI, MORA, MAZZOLA, GUZZETTI, BARGI, DI NUBILA, DI LEMBO, GUERRITORE, COVIELLO, MINUCCI Daria, FONTANA Elio, POSTAL, COLOMBO SVEVO, ACQUARONE, ROBOL, GRANELLI, FONTANA Albino e RUFFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1992

Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, recante modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, ha in esso introdotto una disposizione che testualmente recita:

Art. 12-*quinquies*. - («Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori»). -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di

prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

L'innovazione - la cui rilevanza non sfugge ad alcuno - si affianca ad altre norme quali la modifica del primo comma dell'articolo 416-bis del codice penale e l'aggiunta di un terzo comma allo stesso articolo al fine di punire ogni forma di scambio elettorale politico-mafioso.

Tale normativa ha risposto all'esigenza, profondamente avvertita dalla parte sana del Paese, di stroncare ogni legame tra politica ed affari ed assicurare il massimo della trasparenza all'attività politica e della pubblica amministrazione.

La normativa citata, anche per le circostanze nelle quali fu esaminata ed approvata (ristrettezza dei tempi e clima conseguente alle stragi Falcone e Borsellino),

meriterà un'attenta rilettura per meglio calibrare ed affinare istituti e previsioni di non comune portata giuridica e sociale.

È, però, urgente ed indifferibile, anche per l'intrinseco valore sintomatico che ciò riveste, modificare il comma 2 dell'articolo 12-*quinqies* nel senso di estendere la previsione relativa all'ingiustificato possesso di valori ed alla confisca di denaro, beni, od utilità, anche ai soggetti nei cui confronti siano svolte indagini per tutte le forme delittuose di peculato, malversazione, concussione, corruzione e abuso d'ufficio.

Così si completa in maniera equa e razionale il quadro delle misure conseguenti ad arricchimenti illeciti, opportunamente ed anzi doverosamente estendendole ai casi di corruzione politica ed amministrativa che più turbano, inquietano e scuotono la coscienza dei cittadini sollevando la loro giusta e sacrosanta indignazione e generando così l'aggravarsi del solco - già vasto e profondo - tra la comunità e la sua rappresentanza politica.

Queste innovazioni - la cui delicata applicazione è affidata all'equilibrio ed alla saggezza del magistrato - concorreranno ad assicurare maggiore trasparenza all'azione amministrativa, sottraendo i tanti politici onesti all'indiscriminato, sommario e perciò ingiusto giudizio di condanna o di sospetto popolare, mentre offriranno un nuovo strumento per colpire illeciti arricchimenti frutto di intollerabile collusione tra politica ed affari.

Queste brevi considerazioni ed il severo, autorevole invito che il Presidente della Repubblica ha rivolto al Governo, sostengono l'auspicio che il Senato voglia con ogni possibile urgenza esaminare ed approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si applicano anche a coloro nei cui confronti sono svolte indagini per i delitti di cui agli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari) 323 (abuso d'ufficio) del codice penale.